

REGOLAMENTO COMUNALE n. 62

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art.6 comma 1 Legge n.447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Luciano Orsecci (Tecnico competente in Acustica Ambientale)

Geom. Mario Benvenuti (Responsabile del Dipartimento per l'Assetto e Gestione del Territorio)

Arch. Elena Maria Petrini (Responsabile del Servizio Ambiente e Trasporti Pubblici Locali)

IN COLLABORAZIONE CON

Geom. Alessio Bacci (Servizio Ambiente e Trasporti Pubblici Locali)

Dott. Andrea Poggi (Responsabile ARPAT – U.O. di Fisica Ambientale – Dip.to Prov.le di Firenze)

Dott. David Casini (Consulente ARPAT – U.O. di Fisica Ambientale – Dip.to Prov.le di Firenze)

CONSULENZA

Ing. Fabio Miniati (Tecnico competente in Acustica Ambientale)

Ing. Francesco Borchi (Tecnico competente in Acustica Ambientale)



INDICE

TITOLO I - DISP	POSIZIONI GENERALI	pag.	2
Art. 1	Campo di applicazione	pag.	2
Art. 2	Classificazione acustica e limiti di rumore	pag.	3
Art. 3	Piani Aziendali di Risanamento Acustico	pag.	5
TITOLO II - ATT	IVITÀ RUMOROSE PERMANENTI	pag.	6
Art. 4	Valutazione di impatto acustico	pag.	6
Art. 5	Valutazione previsionale di clima acustico	pag.	8
TITOLO III - AT	TIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE	pag.	9
Art. 6	Definizioni e deroghe	pag.	9
CAPO 1 - N	Norme Tecniche	pag.	10
Art. 7	Modalità per il rilascio delle Autorizzazioni comunali per le attività di		
	cui alla Legge Regionale n. 89/1998	pag.	10
Art. 8	Emergenze	pag.	17
Art. 9	Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere		
	temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto	pag.	17
CAPO 2 - N	Norme Amministrative	pag.	18
Art. 10	Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività		
	rumorose temporanee - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	pag.	18
Art. 11	Registro delle Deroghe	pag.	19
TITOLO III - ALT	TRE ATTIVITÀ RUMOROSE	pag.	20
Art. 12	Macchine da giardino	pag.	20
Art. 13	Macchine agricole	pag.	20
Art. 14	Allarmi acustici	pag.	20
TITOLO IV - SIS	TEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	pag.	21
Art. 15	Sanzioni	pag.	21
Art. 16	Sospensione, revoca, autorizzazioni	pag.	21
Art. 17	Termini di applicazione	pag.	21
Art. 18	Norme finali	pag.	22
NORMATIVA DI RIFERIMENTO			22
ALLEGATI al REGOLAMENTO			23



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

- 1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale n. 89 del 1 Dicembre 1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" e dei relativi decreti attuativi.
- 2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla Legge n. 447 del 26/10/1995 e dai relativi Decreti attuativi.

3. Si applica:

- a) al rumore proveniente da sorgenti fisse e mobili di qualsivoglia natura esterni all'insediamento disturbato, compreso il rumore prodotto dal traffico veicolare e ferroviario nelle sue diverse forme;
- b) al rumore proveniente da sorgenti interne all'edificio sede del locale disturbato e connesso all'esercizio di attività produttive, commerciali e assimilabili.



Art. 2 - Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale é suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati:

<u>Valore limite di emissione</u>: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità. Per le modalità di determinazione di tale grandezza si rimanda alla normativa vigente.

Valori limite assoluti di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)	
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
Ш	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
٧	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

<u>Valore limite di immissione:</u> il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00) notturno (22.00-06.00)	
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
Ш	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70



<u>Valori limite differenziali di immissione</u>: i valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) al rumore prodotto da:
 - infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune,
 limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso;
- c) se sono verificate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
 - se il livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte é inferiore a 50dB(A) durante il periodo diurno e 40dB(A) durante il periodo notturno;
 - se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse é inferiore a 35
 dB(A) durante il periodo diurno e 25dB(A) durante il periodo notturno.

Valori limite di qualità - Leg in dB(A)

valori limite di qualita - Leg in dB(A)						
classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento: diurno (6.00-22.00) notturno (22.00- 06.00)				
I	aree particolarmente protette	47	37			
II	aree prevalentemente residenziali	52	42			
Ш	aree di tipo misto	57	47			
IV	aree di intensa attività umana	62	52			
V	aree prevalentemente industriali	67	57			
VI	aree esclusivamente industriali	70	70			



<u>Valore limite di qualità</u>: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla Legge n. 447/95.

valori di attenzione - Leq in dB(A):

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10dB per il periodo diurno e di 5dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della Legge n. 447 del 26 Ottobre 1995.

Art. 3 - Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM del 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare, al Comune competente, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), con le modalità indicate all'art. 13 della L.R. n. 89/1998, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.



Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve prevedere misure tecniche adeguate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti ed i criteri previsti dal piano di classificazione acustica, anche in base ad eventuali indicazioni fornite dal Comune e dall'ARPAT – Dipartimento Provinciale di Firenze.

Al Piano Aziendale deve essere allegata una relazione tecnica dalla quale risulti inequivocabilmente il termine entro il quale l'impresa interessata intende adeguarsi ai limiti stessi. Tale relazione dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/1998.

Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T., e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. competete per territorio.

Trascorso il termine di cui alla L.R. n. 89/1998, di sei mesi, le Aziende che non avranno presentato il Piano di Risanamento Acustico si considerano già adeguate ai valori dei limiti previsti dalla normativa vigente.

TITOLO II – ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

Art. 4 - Valutazione di impatto acustico

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 13/07/1999 i seguenti soggetti :

 I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall' art. 8, comma 2 della Legge n. 447/1995 e di seguito riportate :



- a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 349/1986;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti sportivi e ricreativi;
- g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

· i richiedenti il rilascio

- a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di Concessione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente previsto dalla Legge Regionale n. 43 del 5/08/2003, la documentazione prescritta dalla Delibera di Giunta Regionale n. 788 del 13/07/1999 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa, od al diverso atto equivalente.



Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM del 14 Novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), Legge n. 447/1995, la documentazione di impatto acustico, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. Comunque l'esercizio dell'attività potrà avere inizio solo dopo la certificazione (*collaudo di verifica*) del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente; tale documento dovrà essere depositato presso gli uffici comunali.

Art. 5 - Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, Legge n. 447/1995 e di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla D.G.R. n. 788 del 13/07/1999:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della Legge n. 447/1995.



TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 6 - Definizioni e deroghe

Si definisce attività temporanea, di cui al D.P.C.M. del 1 Marzo 1991, qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o svolta in ubicazioni variabili anche provvisorio.

Le attività rumorose temporanee, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, cantieri edili, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, dovranno essere autorizzate in deroga ai limiti di classe acustica a norma del presente regolamento.

L'Autorizzazione, ad eccezione di quanto previsto per la procedura semplificata ai sensi della L.R. n. 89/1998, sarà rilasciata previo parere degli Enti preposti, ARPAT Dipartimento Provinciale di Firenze o ASL 10 di Firenze, e stabilirà le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico.

L'Amministrazione Comunale si riserva eventualmente di approvare, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento di classificazione acustica, i "regolamenti di area" relativamente alle aree destinate a pubblico spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.



CAPO 1 - NORME TECNICHE

Art. 7

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALLA L.R. n. 89/98

(LR. n. 89/98, art. 2, comma 2, lett. c)

1. Premessa

Nelle presenti linee guida, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c, della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89, sono definite le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi, con particolare riferimento a quelle in deroga ai valore limite dettati dal D.P.C.M. 14 dicembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

2. Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Le attività che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, indivituate specificatamente nella zonizzazione acustica del territorio comunale, devono svolgersi in accordo dello specifico regolamento del comune, se tali attività non comportano il superamento dei limiti di zona cui l'area appartiene o di quelli eventualmente indicati dal regolamento per l'area.



Il regolamento comunale fissa le modalità di presentazione delle domande per l'uso di tali aree e stabilisce altresì che lo svolgimento delle attività da esso previste non produca il superamento dei limiti di zona all'esterno di esse.

Se al contrario le attività di cui sopra comportano il superamento dei limiti di zona acustica all'interno dell'area o di quelli specifici dell'area eventualmente individuati dal regolamento, sono sottoposte a specifica autorizzazione come indicato al successivo punto 3.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 6 del presente regolamento, quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale svolta (come ad esempio: piani-bar, serate musicali, ecc.), quando abbiano una durata limitata nell'arco di un anno.

3. Autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione

3.1 Criteri generali

- a) Il Comune può, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge n. 447/95 e suoi provvedimenti attuativi, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. Il provvedimento autorizzatorio del comune prescrive le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
- b) Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste dal successivo paragrafo 3.2, il Responsabile del Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio acquisisce il parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio.



- c) Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciata su ciascuna zona del territorio comunale.
- d) Gli interventi di urgenza sono comunque esonerati dalla richiesta di deroga al Responsabile del Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio.

I limiti della deroga, come stabiliti nel seguito, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.

Questi limiti sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini.

Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti, e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato.

Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

3.2 Provvedimenti di deroga semplificati

Per le attività che rientrano nelle condizioni sotto elencate, possono essere rilasciate deroghe alle condizioni indicate, previo accertamento della completezza della documentazione necessaria.



3.2.1 Cantieri edili, stradali o assimilabili in aree di Classe III, IV e V, non in prossimità di scuole, ospedali e case di cura

Orario dei lavori:

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 8:00 e le 19:00; Il comune, con regolamento, può ridurre tali fasce orarie, distinguendo tra periodo invernale ed estivo.

Limiti:

 70 dB(A,) (65 dB(A) misurati all'interno delle abitazioni nel caso di ristrutturazioni interne); nel caso di cantieri stradali il tempo di misura viene esteso a 30 minuti consecutivi.

Durata dei lavori:

massimo 20 giorni lavorativi.

Giorni:

tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

Documentazione da presentare soltanto per durate superiori a 5 giorni lavorativi:

 una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di deroga;



- 2) un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- 4) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;

I documenti indicati ai punti 1),2) e 3) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. 89/98.

3.2.2 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

I richiedenti l'uso dell'area dovranno presentare la seguente documentazione:

- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

Limiti:

Esternamente all'area:

 coincidono con i limiti di zona in prossimità dei recettori sensibili presenti (escluso il differenziale);

Internamente all'area:

definiti dal regolamento comunale dell'area.



Durata dell'attività:

qualunque periodo.

Giorni:

tutti.

Orario dell'attività:

 quello previsto dal regolamento comunale per l'area, che verrà emanato successivamente all'approvazione del presente piano.

3.2.3 Attività temporanee e manifestazioni nelle aree al di fuori delle aree di cui al punto 2

Orario:

dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Limiti:

- 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

Durata:

 nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre 30 giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Giorni:

tutti.

Documentazione da presentare per durate superiori a 3 giorni:

una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98;



una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

3.3 Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti

Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'ART. 16 LR 89/98 che contenga:

- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

La relazione dovrà definire:

- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.



Art. 8 Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, é concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento; comunque dovranno essere preventivamente autorizzati dal Sindaco e/o dall' Amministrazione Comunale.

L' intervento di urgenza non potrà superare il tempo necessario all'eliminazione della causa.

Art. 9 Individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Sono individuate le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di seguito elencate:

- Teatro Romano:
- Scuola Media area Pelagaccio + Palestra;
- Area Chimichi;
- Ellera Casa del Popolo;
- Girone Casa del Popolo;
- Fiesole Casa del Popolo;
- Caldine Campo Sportivo (in fase di completamento);
- Pian di San Bartolo Casa del Popolo;
- Pian di San Bartolo Area Sportiva (in fase di realizzazione);
- Area Verde Pian di Mugnone;
- Campo Sportivo Quintole;



- Palestra Pian di Mugnone;
- Impianto tennis Pian di Mugnone;
- Centro Sportivo Anchetta;
- Calcetto parrocchiale Pian di Mugnone e Caldine;
- Auditorium (in fase di realizzazione);

Le aree destinate a spettacolo previste nella Scuola Media Pelagaccio + Palestra e nella Palestra di Pian di Mugnone, dovranno essere compatibili con lo svolgimento delle normali attività didattiche.

CAPO 2 - NORME AMMINISTRATIVE

Art. 10 Autorizzazioni in deroga ai limiti del regolamento per le attività rumorose temporanee - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Ai fini del rilascio della autorizzazione in deroga ai limiti del presente regolamento, il legale rappresentante protempore dell'attività o il soggetto avente diritto, deve presentare al Sindaco, almeno 15 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività rumorosa domanda motivata e completa degli allegati secondo la modulistica specifica, allegata al presente regolamento.

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale, nel rispetto dei limiti di rumore e di orario indicati agli artt. precedenti, necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa.



Qualora la richiesta di autorizzazione comportasse l'acquisizione dei pareri ASL o ARPAT la domanda dovrà essere presentata al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività rumorosa, secondo la modulistica specifica allegata al presente regolamento.

Il Responsabile del Dipartimento Assetto e Gestione del Territorio, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere della A.S.L. o ARPAT, dove necessario, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di zona.

Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate a distanza inferiore a 200 metri da ospedali, case di cura e di riposo, scuole (all'interno dell'orario scolastico), ovvero in zone poste in classe 1 e 2.

La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione potrà comportare la revoca della stessa e l'attività rumorosa dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi e orari del presente regolamento.

Art. 11 Registro delle deroghe

Il Comune conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.



TITOLO III - ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

Art. 12 Macchine da giardino

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7,00 alle 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 8 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 13 Macchine agricole

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga al limite differenziale di immissione é consentito dalle ore 6.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Art. 14 Allarmi acustici

Per l'emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo complessivo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.



TITOLO IV - SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Sanzioni

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art. 17 della L.R. n.89/1998. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 16 Sospensione revoca autorizzazioni

Il persistente e ripetuto mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14.11.1997, comporta, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Art. 17 Termini di applicazione.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione per 30 giorni all'Albo Pretorio Comunale.



Art. 18 Norme finali.

Il presente Regolamento potrà essere modificato e/o adeguato ogni qual volta saranno individuate ulteriori azioni necessarie al risanamento acustico del territorio comunale. Nello stesso tempo il presente regolamento potrà essere modificato e/o adeguato al fine di ottenere un coordinamento con i piani comunali contermini, per l'ottimizzazione della classificazione acustica e per la pianificazione e programmazione territoriale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico."
- <u>D.P.C.M. 14 novembre 1997</u> "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore."
- <u>Legge Regionale Toscana 1 dicembre 1998 n.89</u> "Norme in materia di inquinamento acustico"
- <u>D. P. R. 18 novembre 1998 n.459</u> "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della Legge 26 ottobre 1995 n.447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario."
- <u>Delib. G.R. 13 luglio 1999 n. 788</u> "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art.12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n.89 del 1998."
- Deliberazione del Consiglio Regionale del 22 febbraio 2000 n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.89/98 -Norme in materia di inquinamento acustico-."
- <u>D.M. 16 Marzo 1998</u> "ecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".



ALLEGATO "1"

CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 7 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.



ALLEGATO "2"

CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 7 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.



ALLEGATO "3"

SCHEMA DELLE DOMANDE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA IN BASE AL TIPO DI PROCEDURA